



ALLEGATO N.9

REGOLAMENTO

PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO

Premessa

In ambito scolastico si possono verificare casi in cui l'alunno, a causa di patologie acute o croniche, possa avere la necessità della somministrazione di farmaci, durante l'orario delle attività.

Tale necessità non può costituire ostacolo alla frequenza scolastica in quanto l'essere portatori di una patologia non deve costituire fattore di emarginazione per l'alunno.

L'assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci generalmente si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene.

Tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico stabilito dal Medico Curante (Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta) e/o dal Medico Specialista, la cui omissione può causare gravi danni alla persona.

Si rende necessario pertanto regolamentare i percorsi d'intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registra la necessità di somministrare farmaci.

In quanto responsabile unico della salute dell'utente, come previsto dalle norme vigenti,

il Dirigente Scolastico

dispone il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 - La somministrazione dei farmaci in ambito scolastico

1.a - In ambito scolastico i farmaci possono essere somministrati solo in caso di effettiva, assoluta necessità, come in situazioni di patologie croniche ed in particolari patologie acute.

1.b - In ambito scolastico vengono somministrati solamente quei farmaci per i quali la somministrazione non può avvenire al di fuori dell'orario scolastico e la cui omissione può causare danni alla salute dell'alunno.

1.c - La somministrazione di farmaci in ambito scolastico può avvenire solamente in virtù di un rapporto fiduciario fra genitori ed operatori scolastici.

1.d - Gli operatori scolastici che diano la loro disponibilità possono somministrare solamente farmaci somministrabili anche in ambiente domestico principalmente per via orale, come aerosol e simili; la somministrazione di farmaci per via parenterale è prevista solo in caso di urgenza e per rarissimi casi particolari.

1.e - L'assistenza specifica nel caso sia possibile per la presenza di volontari è erogata solo a seguito di una indispensabile e prioritaria "formazione in situazione" da parte dell'ASL, riguardante le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal Decreto Legislativo 81/08 e dal D. M. 388/2003.

Art. 2 - L'iter procedurale

2.a - La richiesta di somministrazione del farmaco deve essere inoltrata da parte di uno dei genitori o dal tutore al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo allegato, utilizzabile solo in presenza della prescrizione alla somministrazione rilasciata dal Medico Curante dalla quale si evinca:

- l'assoluta necessità;
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco in relazione ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione, alla conservazione del farmaco.
- la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.

2.b - La prescrizione medica deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori:

- nome e cognome dell'alunno;
- nome commerciale del farmaco;
- dose da somministrare;

2.b - Può essere avanzata anche richiesta di somministrazione durante l'orario scolastico da parte di un genitore o di persona da lui designata che, in tal caso, potrà essere ammessa nella scuola per effettuare la somministrazione.

2.c - La validità della richiesta è limitata all'anno scolastico di riferimento e va quindi rinnovata, in caso di necessità, di anno in anno.

Art. 3 - Il Dirigente Scolastico

3.a - autorizza la somministrazione del farmaco: - una volta acquisita la documentazione del genitore/tutore, con allegata certificazione del medico curante conforme a quanto sopra riportato;

- una volta acquisita la disponibilità del collaboratore o del docente alla somministrazione;

- una volta realizzati gli interventi formativi specifici a cura del Distretto Socio Sanitario.

- nel caso non vi siano disponibilità di personale interno al plesso e in attesa della risposta delle autorità locali preposte alla tutela della salute, indicherà agli operatori scolastici di rispondere all'emergenza con la seguente procedura:

- chiamata del genitore e al 118,
- chiamata al delegato dal genitore,
- chiamata al medico di base della zona, • chiamata al medico di base di zone limitrofe,
- chiamata di personale paramedico in loco.

3.b - acquisisce, preferibilmente nell'ambito del personale già nominato come addetto al Pronto Soccorso (ai sensi del D. L. 81/08 e D. M. 388/03), la disponibilità degli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo) a somministrare i farmaci, ai quali deve essere garantita prioritariamente l'informazione e formazione specifica;

3.c - si fa garante della sola organizzazione dell'esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione per la somministrazione dei farmaci avvalendosi, se disponibili e presenti, solo degli operatori scolastici opportunamente formati e si impegna a richiedere gli eventuali mezzi necessari a garantire l'idonea attuazione dell'intervento pianificato;

3.d - organizza incontri informativi/formativi per il personale volontario interno, con la collaborazione del personale dell'ASL appartenente all' Area Prevenzione Ambienti di vita ed ai Distretti Sociosanitari;

3.e - la tempestiva richiesta all'ASL di intervento di formazione al personale libera il Dirigente Scolastico da qualunque responsabilità in ordine alla mancata autorizzazione all'intervento in assenza di formazione specifica del personale scolastico individuato;

3.f - garantisce un luogo il più possibile idoneo per l'attuazione della terapia

Art. 4 Il personale scolastico, docente e non docente

4.a - Il personale scolastico, docente e non docente, che ha dato la propria disponibilità a somministrare il farmaco:

- partecipa agli incontri formativi/informativi organizzati dal Dirigente Scolastico;
- provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella richiesta.

Art. 5 - Il genitore/tutore

5.a - fornisce al Dirigente Scolastico la documentazione prescritta, compresa quella del medico;

5.b - fornisce al Dirigente Scolastico un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o un suo delegato per le emergenze;

5.c - fornisce il farmaco, tenendo personalmente nota della scadenza e provvedendo direttamente, mediante controlli periodici sul posto, alla verifica della corretta conservazione ed alla eventuale sostituzione in caso di necessità.

Art. 6 - Situazioni cliniche particolari

- **Iperpiressia**

Il genitore dovrà presentare richiesta di somministrazione, con l'indicazione del dosaggio abituale di farmaco che viene somministrato al bambino.

- **Convulsioni febbrili**

In soggetti che abbiano una storia di convulsioni febbrili, può essere richiesta dai genitori la somministrazione di un farmaco antipiretico in caso di episodio febbrile (paracetamolo). La somministrazione per bocca può avvenire in caso di insorgenza di febbre > 38 °C ed impossibilità da parte del genitore/tutore o di un suo delegato al ritiro

dell'alunno. Il dosaggio del farmaco dovrà essere comunque indicato dal medico curante in base alla soglia epilettogena del piccolo paziente.

Qualora vi sia la richiesta di somministrazione di anticonvulsivanti per via rettale, in caso di crisi convulsive in atto, tale somministrazione potrà essere effettuata dagli operatori scolastici a fronte della prescrizione del medico curante che precisi diagnosi, posologia e situazioni in cui è richiesta la somministrazione.

I competenti Servizi dell'ASL si attiveranno per fornire agli operatori scolastici l'adeguata formazione e stilare un protocollo di intervento senza il quale non si procederà alla somministrazione.

In ogni caso, all'emergenza si dovrà contestualmente attivare il 118 e avvisare tempestivamente il genitore/tutore.

- **Diabete giovanile**

Si fa riferimento a quanto sottoscritto nei punti 1-6 del presente regolamento.

Art. 7 - Autosomministrazione

Premesso che l'autosomministrazione del farmaco è da incentivare in alcune situazioni cliniche (diabete, asma allergica), anche in questo caso il genitore deve farne richiesta al Dirigente Scolastico attraverso la compilazione del modulo, che dovrà riferirsi comunque ad una precisa prescrizione rilasciata dal medico curante.

Art. 8 - Gestione dell'emergenza

Resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza (118) nei casi in cui ci sia la necessità di interventi non precedentemente richiesti/autorizzati dal genitore/tutore e non differibili in relazione alla gravità dell'intervento.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Luigi Moliterno

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi del D.lgs. 39/93, art. 3, c. 2)